



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

## Registro Generale n. 30

### ORDINANZA

n. 12 del 30-04-2020

**Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID 19. Riapertura Cimitero e Parchi Pubblici Comunali con adozione idonee misure di salvaguardia. Revoca Ordinanze nn. 23 e 24 del 2020**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile,

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO** dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**ATTESO** che in data 26 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, atte al graduale passaggio alla cd. Fase 2;

**CHE** in particolare il suddetto DPCM prevede all'art.1 comma 1:

- Alla lett.e) "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) (ovvero è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";
- Alla lett,i) tra l'altro "sono consentite le ceremonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

**Che** il suddetto articolo impone comunque nei luoghi pubblici il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo protezioni delle vie respiratorie

**Richiamate** le precedenti ordinanze sindacali:

- n. 23 del 13.3.2020 con cui è stata disposta la chiusura del Parco di Via dei Tigli – denominato "Parco della Conoscenza", Parco di Via Leopardi – denominato "Boschetto", Parco di Via Amendola e Parco di Via Saba;
- n. 24 del 14.3.2020 con cui è stata disposta la chiusura del cimitero comunale e della pista ciclabile ubicata lungo il Tronto;

**Ritenuto** di adeguarsi a quanto disposto a livello governativo, con la riapertura dei parchi e del cimitero, prevedendo però l'adozione di idonee misure di tutela della salute pubblica;

**SENTITO** il Comandante della Polizia Locale;

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art.50 comma 5,

## **ORDINA**

a fare data dal **4 maggio 2020** la RIAPERTURA con l'adozione delle specifiche relative misure:

- 1) del **Cimitero Comunale**, prevedendo l'obbligo di indossare mascherine e guanti, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nonché evitare ogni forma di assembramento;
- 2) della **pista ciclabile** ubicata lungo il Tronto, ribadendo che l'attività motoria/sportiva sia svolta solo individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- 3) del Parco di Via dei Tigli – denominato **“Parco della Conoscenza”, Parco di Via Amendola e Parco di Via Saba**, limitatamente però alla fascia oraria 9-19, nonché tutte le aree verdi comunali, anche se non delimitate fisicamente, prevedendo l'obbligo di indossare mascherine, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, tranne che per l'accompagnamento di minori e persone non completamente autosufficienti, nonché di evitare ogni forma di assembramento. L'accesso alle aree gioco bambini è interdetto. Rimane chiuso il Parco di via Leopardi – denominato “Boschetto”, in quanto a breve interessato da lavori.

## **AVVERTE**

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

## **DISPONE**

La revoca a far data dal 4 maggio delle ordinanze n. 23 del 13.3.2020 e n. 24 del 14.3.2020;

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* e trasmessa alla **Prefettura - UTG di Ascoli Piceno** ed alla **Regione Marche – Servizio di Protezione Civile**;
- inviata per competenza al **5° Settore - Polizia Locale** che è tenuta ad eseguirla e farla osservare.

## **AVVERTE altresì**

che il presente Atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Monteprandone, 29.04.2020

**IL SINDACO**  
Sergio Loggi

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020.

Li 30-04-2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Maria Immacolata Casulli